



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

nella seguente composizione:

dr. Leonardo Pica	Presidente
dr.ssa Caterina di Martino	Giudice
dr. Paolo Andrea Vassallo	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio del 27/09/2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27114 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione in data del 06/07/2023 e vertente

TRA

A **B** , nato a il e residente in , alla via , C.F. , rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori, dagli avv.ti **F** **C** (c.f. PEC:) e **M** **M** (c.f.: PEC:), tutti elettivamente domiciliati in , Via , presso l'avv.

- ATTORE -

E

D **D** **A** **V** **S.P.A.** con sede in (), , n. , C.F., p.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese , in persona del legale rappresentante p.t., sig. **L** **A** , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. (C.F.) elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell'avv.

1

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



(C.F.).

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 06/07/2023 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte attrice: *“insistono perché sia ammessa la prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 26 novembre 2021, depositata il 29 novembre successivo, sui capitoli dal n. 1 al n. 4, formulati in detta memoria e con i testi ivi indicati. Insistono, altresì, perché sia ordinato a Poste Italiane s.p.a., ex art. 210 e/o 213 c.p.c. come richiesto nella predetta memoria, di produrre in giudizio la documentazione inerente la consegna della raccomandata n. 15470771317-0 di convocazione dell'assemblea, spedita il 21 luglio 2020, ovvero di fornire informazioni circa detta consegna. Nel merito concludono per l'accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183, VI comma, primo termine, del 28 ottobre 2021 [1.Accertati i fatti di causa, dichiarare nulla o, comunque, annullare la deliberazione dell'assemblea della “D . . . D A . . . V . . . s.r.l.” adottata in data 29 luglio 2020, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Napoli in data 7 settembre 2020, con la quale sono state deliberati l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 maggio 2020, l'aumento di capitale, la trasformazione della “D. / . . . D A . . . V . . . s.r.l.” in “D . . . D A . . . V . . . s.p.a.”, l'approvazione del nuovo statuto sociale, la nomina del Collegio sindacale, nonché di ogni atto collegato, presupposto e connesso. 2.per l'effetto, ordinare l'iscrizione della emananda sentenza, e del dispositivo, nel Registro delle Imprese di Napoli, nonché ordinare alla società convenuta l'annotazione dell'emananda sentenza e del dispositivo nei libri sociali; 3.in via subordinata, dichiarare nulla o, comunque, annullare, la delibera di approvazione del bilancio al 31 maggio 2020 e la delibera di aumento di capitale, per tutte le ragioni di cui in premessa; 4. in caso di ritenuta impossibilità di invalidare la delibera di trasformazione della D . . . da s.r.l. in s.p.a.: a) condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, da liquidarsi in separata sede, ai sensi dell'art. 278 c.p.c.; b) dichiarare nulle, o annullare, le clausole del nuovo statuto in quanto non funzionali alla trasformazione e quindi non coperte dalla stabilità di cui all'art. 2500 bis c.c.; 5.procedersi*

2

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



all'istruzione del procedimento di querela di falso, affinché sia accertata la falsità di quanto dichiarato dall'amministratore della "D D A V s.r.l.", Sig. A L , dinanzi al Notaio, così come riportato nel verbale di assemblea del 29 luglio 2020, e, per l'effetto, l'annullamento della delibera impugnata. 6. Spese rifuse e attribuite]".

Per parte convenuta: *"i) rigettare la richiesta di sospensione della delibera impugnata, in quanto improcedibile, inammissibile e infondata per le ragioni sopra esposte; ii) dichiarare incompetente il giudice adito in ragione della menzionata convenzione di arbitrato, a norma dell'art. 819 ter cod. proc. civ. e/o, in ogni caso, inammissibile ed improcedibile la presente azione, con ogni relativa conseguenza di legge, stante l'exceptio compromissi come sopra rilevato; iii) in via meramente subordinata, rigettare le domande avverse, per le ragioni sopra esposte; iv) nel rigetto delle istanze istruttorie avverse già rigettate nell'ipotesi in cui controparte dovesse riproporle e per l'accoglimento dell'istanze istruttorie formulate da questa difesa con la II memoria istruttoria ex art. 183 cod. proc. civ., Vi comma, cod. proc. civ. In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale avversa, si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi ex adverso indicati, nonché con gli ulteriori testi indicati con il presente atto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con atto di citazione notificato in data 03/12/2020, il sig. B A ha convenuto nel presente processo la D S.p.A. per sentir dichiarare nulla e, comunque, annullare la deliberazione dell'assemblea della "D D A V S.r.l." adottata in data 29/07/2020, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Napoli in data 07/09/2020, con la quale è stata deliberata la trasformazione della "D D A V S.r.l." in "D D A V S.p.a.", nonché di ogni atto collegato, presupposto e connesso e, di conseguenza, dell'aumento di capitale e della modifica dello statuto. Nel medesimo atto di citazione parte attrice ha proposto querela di falso, affinché sia accertata la falsità di quanto dichiarato dall'amministratore della "D D A V S.r.l.", Sig. A L , dinanzi al Notaio, così come



riportato nel verbale di assemblea del 29/07/2020, e, per l'effetto, l'annullamento della delibera impugnata.

1.2. Parte attrice ha dichiarato di agire nella qualità di erede della socia P A , deceduta in () il , e di aver ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 8 dello statuto della "D D A V. S.r.l.", in quanto con raccomandata a/r dell'01/12/2020 ha comunicato alla "D D A V. S.p.a." di aver accettato l'eredità della socia di minoranza, P A e, al contempo, chiesto l'iscrizione nel libro dei soci della società

1.3. A sostegno della pretesa ha esposto: **i)** che la sig.ra A P deceduta il era stata socia della D s.r.l. detenendo il 20% del capitale sociale; **ii)** che la D srl in data 29/07/2020 aveva tenuto una assemblea in cui si erano deliberati: 1) approvazione del bilancio al 31/05/2020; 2) trasformazione della società in società per azioni, con contestuale aumento del capitale sociale da € 51.480,00, ad € 250.000,00, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 3) nomina del Collegio Sindacale in sostituzione del Sindaco unico dimissionario; 4) riformulazione ed approvazione del nuovo statuto sociale; **iii)** che la delibera del 29.07.2020 sarebbe invalida per i seguenti motivi: "A) violazione degli artt. 2379 e 2479 ter c.c. per omessa convocazione del socio P A all'assemblea del 29/07/2020; B) violazione degli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter, 2377 e ss. c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., per abuso della regola di maggioranza".

1.4. Secondo quanto prospettato dall'attore, contrariamente a quanto dichiarato in sede assembleare dall'Amministratore unico, l'assemblea del 29/07/2020 non sarebbe stata regolarmente convocata, in quanto l'avviso di convocazione non sarebbe stato mai ricevuto dalla socia A P , deceduta tre giorni prima dell'assemblea, ragion per cui la deliberazione impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta. Ha precisato che la sig.ra A P sarebbe stata affetta da gravi patologie, tra le quali la demenza senile di tipo Alzheimer, ampiamente conosciute dal figlio, sig. L A , tanto da necessitare di continua assistenza domiciliare, da una badante, e dagli altri due figli, V A e R A . Pertanto, nell'ipotesi in cui fosse stato effettivamente trasmesso, l'avviso di convocazione dell'assemblea sarebbe stato ritirato dalla badante ovvero da uno dei



due figli. Pertanto, la delibera risulterebbe viziata e andrebbe sanzionata con la declaratoria di nullità, in quanto priva degli elementi necessari per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa, ossia l'informazione preventiva della socia A P in ordine all'avvio del procedimento deliberativo e sugli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, posto che l'avviso di convocazione non solo dovrebbe essere spedito anteriormente, ma dovrebbe essere ricevuto prima dell'assemblea, per consentire al socio un consapevole esercizio del potere deliberativo.

Inoltre, parte attrice ha sostenuto che il socio di maggioranza, in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., anziché perseguire un interesse comune avrebbe intenzionalmente e fraudolentemente esercitato il diritto di voto con una compressione che sarebbe finalizzata alla totale rimozione dei diritti del socio di minoranza. Secondo l'attore poi il deliberato aumento di capitale, avrebbe leso gravemente, manifestatamente ed intenzionalmente la posizione del socio di minoranza; non appena scaduto il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, il socio di maggioranza "N T C S.p.a." avrebbe sottoscritto integralmente la quota di capitale e le azioni di spettanza della socia di minoranza, A

P , che sarebbero rimaste inoperte solo a causa del decesso di quest'ultima, esercitando il diritto di prelazione che si sarebbe intenzionalmente e fraudolentemente preconstituito in assemblea.

Parte istante infine ha aggiunto che l'Amministratore della società convenuta già in altra precedente circostanza avrebbe architettato un'operazione societaria al fine di porre fittiziamente la maggioranza del capitale sociale in capo al socio di maggioranza, allo scopo di determinarne le scelte assembleari e di paralizzare le iniziative degli altri soci. La vicenda riguarderebbe il socio di maggioranza della odierna convenuta, "N T C S.p.a.", in occasione dell'assemblea convocata dall'amministratore, sig. L A , il giorno 02/12/2013 per l'approvazione di un aumento di capitale sociale e della contestuale trasformazione della società da s.r.l. a società per azioni. Sul caso specifico si sarebbe pronunciata la Corte di Appello di Napoli con la Sentenza n. 2377/2019 con la quale, in via incidentale, avrebbe evidenziato l'abuso di maggioranza posto in essere allo scopo di



annullare i diritti dei soci di minoranza e concentrare, nel socio di maggioranza, l'intero capitale sociale.

Ha inoltre aggiunto che per i medesimi fatti pende, anche a carico del sig. L

A , procedimento penale dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

Secondo la prospettazione di parte attrice, non sarebbero inoltre sussistenti i presupposti per procedere al deliberato aumento di capitale ed alla contestuale trasformazione della società in società per azioni, in quanto gli ultimi due bilanci sarebbero stati chiusi con un utile netto, tant'è che nel 2018 la società avrebbe provveduto a distribuire un dividendo di € 45.000,00, di cui € 9.000,00 in quota A P , mai corrisposto, mentre con la delibera impugnata sarebbe stato approvato il bilancio societario al 31.05.2020, che presentava un utile d'esercizio di € 372.292,00.

1.5. In data 31/03/2021, si è costituita ritualmente la società convenuta, eccependo **a)** la carenza di legittimazione attiva dell'attore, dovendo i diritti dei comproprietari essere esercitati da un rappresentante comune; **b)** la competenza arbitrale, in virtù di apposita clausola statutaria; **c)** l'inammissibilità della domanda, non potendo la delibera essere caducata in virtù del disposto dell'art. 2500 bis c.c. e non essendo l'attore titolare di una partecipazione che raggiunga il quorum del 5%, necessario per l'impugnativa di una delibera assembleare di spa; **d)** l'intangibilità della delibera impugnata ai sensi dell'art. 2500 bis c.c.; **e)** l'infondatezza della domanda.

1.6. Nella memoria ex art. 183, 6° co., I termine, c.p.c. del 28/10/2021, parte attrice ha precisato, di essere, comunque, legittimato ad impugnare la predetta delibera assembleare quale terzo interessato (art. 1427 e 2479 ter c.c.) ed ha concluso - come in epigrafe trascritto - oltre che per la declaratoria di invalidità integrale della Deliberazione dell'assemblea della "D D A V S.r.l." adottata in data 29/07/2020, in via subordinata, per sentir dichiarare nulla o, comunque, annullare, la delibera di approvazione del bilancio al 31/05/2020 e la delibera di aumento di capitale, ed. in caso di ritenuta impossibilità di invalidare la delibera di trasformazione della D da s.r.l. in s.p.a. per sentir: a) condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, da liquidarsi in separata sede, ai sensi dell'art. 278 c.p.c.; b) dichiarare nulle, o annullare, le clausole del nuovo statuto in



quanto non funzionali alla trasformazione e quindi non coperte dalla stabilità di cui all'art. 2500 bis c.c..

1.7. Nelle more del processo la causa è stata assegnata all'istruzione di altro giudice, che, ritenendo la causa matura per la decisione e ha rinviato la causa al 15/09/2022 per precisazione delle conclusioni.

1.8. Alla successiva udienza il giudice, in sostituzione solo per tale incombenza processuale, ha rinviato, lasciando impregiudicato ogni diritto, all'udienza del 23/02/2023.

1.9. Nelle more, il giudizio ha subito diversi rinvii d'ufficio ed all'udienza del 06/07/2023 le parti hanno precisato le proprie conclusioni. Dunque la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessioni di un termine più breve per il deposito della comparsa conclusionale fino al 31/07/2023 e di ulteriori 20 giorni per la memoria di replica.

2.1. Va preliminarmente osservato che, come eccepito dalla parte convenuta, l'attore, quale erede della sig.ra [redacted] e comproprietario, pro indiviso, delle azioni cadute in successione, non è legittimato a proporre impugnazione della delibera assembleare secondo il disposto di cui all'art. 2468 ultimo comma c.c., secondo cui, *«nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106»*.

2.2. A fronte di quanto eccepito da controparte, l'attore, pur confermando la contitolarità della quota al momento della proposizione dell'impugnazione, come peraltro risultante per tabulas (cfr. fasc. conv. 2) stato di famiglia della sig.ra A. [redacted] P. [redacted]; 3) rinuncia abdicativa; 4) certificato anagrafico di D. [redacted] S. [redacted]), ha, comunque, rivendicato il potere di esercitare, in forma autonoma ed individuale, l'impugnativa di cui all'art. 2377, II comma, c.c. La tesi sostenuta dall'attrice poggia su un orientamento giurisprudenziale di legittimità, invero alquanto risalente, secondo cui "l'impugnazione della delibera può essere proposta anche dai singoli contitolari, i quali - restando pur sempre soci - non possono essere privati della tutela giurisdizionale, anche in presenza del rappresentante comune (Cass.16/07/1976, n. 2815; Cass. 26/03/1964, n. 679).

Più in particolare, la Corte di Cassazione aveva, in proposito, affermato che la



nomina del rappresentante comune è necessaria per assicurare l'unitarietà di atteggiamento dei comproprietari, ma l'impugnativa della delibera assembleare è un diritto che permane nella sfera di disponibilità del singolo titolare della partecipazione sociale, a tal punto che l'esercizio del medesimo *«non è suscettibile di arrecare alcun intralcio o nocumento al regolare svolgimento dell'attività interna della società»* (Cass.16/07/1976, n. 2815, cit.).

2.3. Orbene, pur tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in tema (a cui fa cenno, tra l'altro, Cass. 18/07/2007 n. 15962), il Collegio ritiene di fare propria la tesi, ormai prevalente nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, sostenuta anche dalla difesa della convenuta, che esclude la legittimazione all'impugnativa di una delibera assembleare in capo al singolo titolare della partecipazione in fattispecie sostanzialmente identiche a quella oggetto dell'odierno giudizio, in cui, cioè, si sia al cospetto di situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale, (cfr. in questo senso Cass. Civ. 18/07/2007 n. 15962, Corte d' Appello Milano 31/01/2003, Trib. Roma 08/11/2009, Trib. Catanzaro 23/04/2008, Trib. Tivoli 03/07/2008, Trib. Salerno 16/02/2007).

Ed invero, come enunciato nelle pronunce sopra richiamate, la disposizione dettata dall'art. 2468 ultimo comma c.c. contempla *«un'ipotesi di “rappresentanza necessaria”*», i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i *«“diritti sociali”, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali”*».

Corollario - questo - del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c, norma che *«nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate»* (cfr. Cass. cit.).



2.4. Deve, quindi, concludersi che, in ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l'intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l'impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci, come nel caso di specie, ovvero, in difetto, dall'autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale.

2.5. Ciò posto, va dunque osservato che, nella prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c., parte attrice ha precisato e dichiarato espressamente di aver proposto l'impugnativa non quale socio (come visto non avendo la medesima legittimazione attiva, trattandosi di comproprietario di una quota sociale indivisa) ma quale terzo avente interesse ai sensi del primo comma dell'art. 2379 c.c.

2.6. Al riguardo va premesso che l'attore ha proposto l'impugnazione in esame per A) omessa convocazione del socio P A all'assemblea del 29/07/2020; B) abuso della regola di maggioranza.

2.7. Con riferimento al dedotto abuso della regola di maggioranza va osservato che la regola generale di cui all'art. 2377, secondo comma, c.c. prevede che sono legittimati a far valere l'invalidità delle delibere assembleari solo i soggetti espressamente previsti: i soci assenti, dissenzienti od astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale. Mentre più ampia è la legittimazione riconosciuta a chi voglia intentare l'azione di nullità, ai sensi dell'art. 2379 c.c. potendo essere esercitata da chiunque vi abbia interesse.

2.8. Orbene è noto che la controversia relativa all'impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata per abuso del diritto di voto da parte della maggioranza consiste nella denuncia di una causa di annullabilità della delibera e non di nullità (così Trib. Milano 04/10/2005, in Giur. Comm 2006, 6, 1128; Trib. Torino 27/09/2004, in Vita Not. 2005, 820; Trib. Napoli 25/10/2006 in Giur. It. 2007, 6, 1445).

Ne consegue che l'attore, quale terzo rispetto alla società, non è legittimato a proporre l'impugnazione per vizio di annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c.

2.9. Ciò posto, in relazione alla domanda di nullità ex art. 2379 c.c., la società



convenuta ha eccepito che il sig. B A è un coazionista e, quindi, non è terzo estraneo alla compagine sociale. Ha inoltre eccepito la carenza di interesse, quale terzo, all'impugnazione.

2.10. Rispetto alla prima eccezione sollevata dalla convenuta osserva il Collegio che l'attore non può assumere la qualità di socio nei confronti della società né esercitare i propri diritti di socio (ivi compresi quelli di informazione e di impugnazione) non avendo ottemperato alle formalità di legge.

L'art. 2469 c.c. - applicabile al caso di specie essendo intervenuto il decesso della socia A P e dunque l'apertura della successione intervenuti prima della trasformazione della società (cfr. Cass., Sez. VI, 18/10/2012, n. 10153; Corte Cost., sentenza n. 193 del 2017 e art. 1146 c.c.) - stabilisce che le partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitata possono essere liberamente trasferite, nei limiti delle previsioni dell'atto costitutivo, ma tale trasferimento ha effetto nei confronti della società solo dal momento del deposito presso il registro delle imprese dell'atto notarile che attesta la cessione della quota, ai sensi dell'art. 2470 c.c. L'art. 2470 c. 1 cc., riletto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 31051/2019, nel senso che la qualifica di socio non interviene con il mero 'deposito' della domanda pubblicitaria ma dal momento dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese. Quindi: l'iscrizione nel registro delle imprese fa sì che l'acquirente diventi socio della società (inoltre permette a quest'ultimo di 'opporre' il proprio acquisto e la propria qualifica ai terzi).

Orbene, dalla consultazione della visura camerale non risulta il trasferimento della quota in titolarità della de cuius all'attore. Di conseguenza, il sig. B A non ha la qualità di socio nei confronti della società, né nei confronti di terzi.

2.11. In relazione alla seconda eccezione, relativa alla presunta carenza di interesse del terzo all'impugnazione, va osservato che l'attore ha proposto l'impugnazione in esame facendo valere violazione degli artt. 2379 e 2479 ter c.c. per omessa convocazione del socio P A all'assemblea del 29/07/2020.

2.12. Secondo la Giurisprudenza, nell'azione di nullità, a differenza che nell'azione di annullamento di delibera assembleare ove la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse, il terzo deve



allegare e dimostrare un interesse concreto ed attuale alla declaratoria di nullità in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare, secondo la Giurisprudenza, ai fini della proponibilità dell'impugnazione ex art. 2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale (Cass. sent. n. 101239/2007).

2.13. Ciò sta a significare che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purché titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione (ex multis Cass. n. 20071/2017).

2.14. Il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione della domanda, o al momento della decisione della controversia, esclude la sussistenza dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, salvo nel caso in cui proprio in virtù della delibera impugnata l'attore abbia perso la qualità di socio (Cass. n. 21889/2013 cit. e, con riferimento all'azione di annullamento, Cass. 07/11/2008, n. 26842)

2.15. L'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica, dunque, a carico dell'attore l'onere di dimostrare l'attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto. *«Tale requisito deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sulla base del presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell'azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l'attore, che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ha l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti lesive del suo diritto alla corretta*



informazione relativamente ai dati riportati in bilancio; l'esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda ma non al requisito dell'interesse ad agire» (cfr. Cass. sent. n. 11554/2008 e n. 6616/2015).

2.16. Orbene, sulla base delle considerazioni che precedono, è in astratto impugnabile dall'attore in qualità di terzo ex artt. 2379 e 2479 ter c.c. la delibera adottata il 29/07/2020, posto che l'attore ha indicato ed allegato un risultato utile, concreto ed attuale, conseguibile direttamente attraverso la declaratoria di nullità della delibera che ha approvato il bilancio ed aumentato il capitale sociale.

2.17. Infatti, come dedotto da parte attrice, quale erede della socia P A , egli ha subito un pregiudizio dalla delibera di aumento di capitale. Invero risulta che l'assemblea ha concesso al socio assente (che per vero era deceduto nelle more della convocazione), P A , il termine di trenta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, al fine di esercitare il diritto di opzione della quota di propria spettanza, con la precisazione che, in caso di mancato esercizio, la medesima quota sarebbe stata offerta in prelazione al socio di maggioranza, "N T C S.p.a.", il quale, nella stessa assemblea, dichiarava la propria disponibilità a sottoscrivere la parte di capitale eventualmente inoptato. È poi pacifico che scaduto il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, il socio di maggioranza "N T C S.p.a." ha sottoscritto integralmente la quota di capitale e le azioni di spettanza della socia di minoranza, P A , rimaste inoptate (evidentemente a causa del decesso di quest'ultima), esercitando il diritto di prelazione.

2.18. Ne consegue che il pregiudizio concreto ed attuale dell'attore è certamente individuabile nell'effetto marcatamente lesivo ed ablativo dei diritti partecipativi della socia di minoranza assente (deceduta) nonché delle aspettative e prerogative ereditarie sulla quota partecipativa caduta in successione all'attore.

3.1. Così qualificata la domanda attorea (impugnativa del terzo per violazione degli artt. 2379 e 2479 ter c.c.), osserva il Tribunale che l'eccezione di incompetenza per la previsione statutaria di clausola compromissoria (art. 34 dello statuto) non può conseguentemente trovare accoglimento.



3.2. La convenzione d'arbitrato contenuta nello statuto della società non può infatti operare, attesa la sua inopponibilità ai terzi, come nella fattispecie l'attore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15830 con riferimento all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 della l. fall.)

4.1. Va, ancora preliminarmente, analizzata l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di inammissibilità, a norma dell'art. 2500 bis cod. civ., della tutela demolitoria invocata dall'attore. L'eccezione è fondata limitatamente alla parte della delibera impugnata nella quale la società ha approvato la trasformazione della società in società per azioni nonché delle determinazioni assembleari con quali si è provveduto alla nomina del Collegio Sindacale ed alla riformulazione ed approvazione del nuovo statuto sociale della s.p.a., trattandosi di deliberati del tutto connessi, funzionali e dipendenti dalla delibera di trasformazione.

4.2. Ai sensi dell'art. 2500 c.c. (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione) «*La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente*».

Dispone l'art. 2500-bis c.c. (Invalidità della trasformazione): «*Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione*».

4.3. Dall'articolo 2500-bis c.c. si ricava il principio per cui, intervenuta l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle imprese, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata.

La ratio di una siffatta disposizione è da individuare nella necessità di tutela del pubblico affidamento (connesso all'intervenuta pubblicazione dell'atto) ed al principio generale proprio del vigente ordinamento societario della "irregredibilità degli effetti organizzativi prodotti", di cui si riscontrano puntuali applicazioni,



oltreché nella citata norma, anche negli artt. 2332,2504-quater e 2379-ter c.c.

Il legislatore ha inteso pertanto adottare, con riferimento alla fattispecie della trasformazione societaria, il sistema della c.d. “pubblicità sanante”: l’iscrizione nel registro delle imprese - che completa l’iter procedimentale avendo effetti costitutivi - segna il limite oltre il quale non è più possibile far valere l’invalidità dell’operazione.

4.4. La disposizione non attribuisce alcun rilievo all’individuazione delle possibili cause di invalidità dell’atto, operando la regola della stabilizzazione degli effetti quale che sia la natura del vizio (nullità, annullabilità, inefficacia) o la sua ragione (formale, procedurale o sostanziale).

Anche in presenza di gravi anomalie procedurali e sostanziali il socio potrà agire in giudizio esclusivamente per ottenere il ristoro dei danni subiti. Ai fini dell’art. 2500-bis c.c., infatti, non assumono rilevanza i vizi qualificabili in chiave di inesistenza della trasformazione per violazione del procedimento né la eventuale invalidità della delibera assembleare con la quale è stata approvata la trasformazione, per essere stata approvata con un quorum deliberativo diverso da quello previsto dalla legge, in quanto l’art 2500-bis c.c. pone una preclusione di carattere assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all’atto di trasformazione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano il procedimento di formazione dell’atto e della sua iscrizione (cfr. Cass. 20/12/2005 n. 28242). Né rileverebbe la eventuale inesistenza della delibera assembleare in quanto in tema di trasformazione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell’atto di trasformazione, sancita dall’art. 2500-bis c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle imprese, tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché avvenuta l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel registro delle imprese, l’inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche non determina l’inesistenza anche dell’atto di trasformazione ormai iscritto, restando esclusa l’impugnabilità di quest’ultimo (cfr. sia pur in tema di fusione, Cass. 28/02/2020 n. 5602). In definitiva, anche in presenza di gravi anomalie procedurali e sostanziali, la trasformazione non può più essere messa in discussione attraverso la tutela reale per l’effetto preclusivo di cui all’art. 2500-bis c.c., a seguito del perfezionamento degli adempimenti previsti dall’art. 2500 c.c.; di conseguenza, la tutela reale del socio dissenziente è subordinata alla tempestiva e fruttuosa



attivazione di iniziative cautelari nel corso del procedimento di trasformazione, ferma restando l'esperibilità del rimedio del recesso ovvero l'esercizio di un'azione risarcitoria, sempre che uno specifico pregiudizio patrimoniale risulti effettivamente configurabile (cfr. Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, sent. n. 856/18; Tribunale Messina 3/08/2007).

4.5. Alla luce di quanto detto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione è avvenuta in data 07/09/2020 (cfr. visura dal registro delle imprese su D S.p.A., documento n. 5 fasc. conv). e, quindi, in data anteriore alla instaurazione del presente giudizio. Resta pertanto esclusa l'impugnabilità della delibera di trasformazione.

4.6. Osserva il Tribunale che la preclusione di cui all'art. 2500 bis c.c. non può tuttavia coinvolgere anche l'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio ed aumento di capitale. Si impone, infatti, una netta distinzione tra tali deliberati e la delibera di trasformazione della società in s.p.a.

La giurisprudenza, infatti, è attenta a circoscrivere l'operatività dell'art. 2500-bis c.c. alla sola delibera di trasformazione e a quelle ad essa strettamente funzionali, e non anche a delibere meramente contestuali o accessorie. L'invalidità della deliberazione contenente modifiche non consentite non è sanata, infatti, dall'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2500-bis c.c., tutelando detta norma la stabilità dell'organizzazione del nuovo tipo societario, rispetto alla quale restano ininfluenti le deliberazioni solo occasionate dalla trasformazione (Cass. civ. sez. I, 24/02/2014 n. 4388).

4.7. Nel caso di specie, è di tutta evidenza che la delibera di approvazione del bilancio ed aumento di capitale è stata presa in occasione (e prima) della delibera di trasformazione e non anche in funzione ed in dipendenza della stessa. Il nesso funzionale non può invero rintracciarsi espressamente né nel deliberato né desumibile aliunde, posto che il capitale della s.r.l., prima del deliberato aumento era di € 51.480,00, e dunque sopra le soglia minima per deliberare la trasformazione in s.p.a.

4.8. Viceversa, quanto alla approvazione del nuovo statuto ed alla nomina del collegio sindacale, le stesse devono reputarsi necessitate dalla trasformazione o comunque ad essa strettamente connesse. Ne consegue che la tutela caducatoria



rimane preclusa anche per tali deliberazioni.

5.1. Così delimitata l'impugnativa assembleare scrutinabile, può dunque analizzarsi, nel merito, la fondatezza della domanda. Al riguardo l'istante afferma che l'assemblea del 29/07/2020 non sarebbe stata regolarmente convocata, in quanto l'avviso di convocazione non è stato mai ricevuto dalla socia A. P, deceduta tre giorni prima dell'assemblea, ragion per cui la deliberazione impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta.

5.2. Secondo la tesi qui condivisa, prevalente sia in dottrina, sia nella giurisprudenza, di legittimità (cfr. Cass. 16/09/2019, n. 22987) e di merito (cfr., tra le altre, Trib. Milano, 15/12/2016, n. 13719; Trib. Bologna, 19/04/2016, n. 968; Trib. Milano, 12/03/2013, tutte in www.giurisprudenzadelleimprese.it), l'invalidità in esame, riguardante - in considerazione dell'ampiezza della formula "*assenza assoluta di informazione*" - anche le decisioni adottate in sede extra-assembleare, si riferisce, con riguardo e per quanto qui rileva, alle decisioni assembleari, al procedimento di convocazione in senso proprio, sanzionando sia il mancato ricevimento da parte dei soci del relativo avviso, sia la ricezione di esso in difetto dei presupposti minimi di contenuto tali da rendere conoscibile l'oggetto dell'assemblea (v. art. 2479 bis, co. 1 c.c. che prescrive che l'avviso contenga "*la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare*").

5.3. Secondo questo indirizzo costante, cristallizzato poi nella sentenza n. 23218/2013 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima, ciò che è avvenuto sicuramente nel caso di specie.

Tale presunzione - si legge ancora nella pronuncia - può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

5.4. La convocazione assembleare è senz'altro un atto recettizio (cfr. in tal senso Cass. 11/06/2003 n. 9364) e rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 c.c., applicandosi al medesimo la presunzione di conoscenza degli atti recettizi in forma



scritta giunti all'indirizzo del destinatario che tuttavia è superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà o di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (cfr., fra le tante, Cass. 19/08/2016, n. 17204 e Cass. 22/10/2013, n. 23920; Cass. n. 4352/1999; Cass. n. 22311/2016).

5.5. L'effetto informativo della convocazione assembleare, necessario ad evitare il grave vizio di cui all'2479 ter c.c., si perfeziona solo se e quando il relativo avviso pervenga nella sfera giuridica di conoscenza del destinatario anteriormente all'assemblea. In mancanza, la convocazione di quel socio non potrà che ritenersi omessa.

5.6. Nel caso di specie è pacifica e non contestata - e tantomeno contestabile - la mancanza di conoscenza della convocazione da parte della socia A P . . . , posto che, benchè vi sia in atti la prova della spedizione della raccomandata in data 21/07/2020 e della ricezione - a soggetto non indicato nell'avviso di ricevimento - al domicilio di quest'ultima in data 23/07/2020, (cfr. avviso di ricevimento sub doc. n. 9 fasc. conv.) non è revocabile in dubbio che la sig.ra P . . . non fosse, senza sua colpa, nella possibilità di acquisire in concreto la conoscenza della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno per un fatto estraneo alla sua volontà.

5.7. La prova della mancata conoscenza della convocazione di desume dalla circostanza - dedotta da parte attrice e giammai contestata dalla società convenuta - che la sig.ra A P . . . , al momento della ricezione della convocazione (23/07/2020), era allettata - ed in stato vegetativo da diverse settimane - assolutamente incosciente, nella propria abitazione, al n. . . , di . . . , era assistita dai figli V . . . e R . . . A Tale prova si desume inoltre ampiamente dal fatto che la sig.ra P . . . è deceduta il . . . , appena tre giorni dopo la convocazione.

5.8. Ebbene, in esito allo scrutinio processuale, nel caso de quo sussistono gli estremi di deliberazioni assunte in mancanza assoluta di informazione ai sensi dell'art. 2479-ter, c. 3 c.c.

5.9. La società convenuta richiama il disposto statutario di cui all'art. 30 dello



statuto della D D A V s.r.l. che prevede che: *“l’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali”* (cfr. statuto sociale della D s.r.l., doc. n. 7 fasc. conv.) facendone discendere, secondo la prospettazione di parte, una deroga convenzionale alla necessità che via sia la conoscenza in capo al socio della convocazione.

5.10. La disposizione dello statuto richiamata da parte attrice, nel far riferimento alla *“spedizione”*, influisce unicamente sulla decorrenza del termine (di otto giorni) previsto per la regolare costituzione dell’assemblea e peraltro ripercorre tanto il vecchio testo normativo dell’art. 2484, comma 1, quanto il nuovo art. 2479 bis, comma 1, che fanno riferimento alla *“spedizione”*, e non alla *“ricezione”*, dell’avviso di convocazione ai soli fini dello *spatium deliberandi* del socio, pur sempre convocato regolarmente.

5.11. Lo statuto non deroga in alcun modo - né potrebbe farlo trattandosi di norma imperativa la cui violazione è stata sanzionata con la nullità - al disposto di cui all’art. 2479 ter che impone che le decisioni assembleari non possono essere prese *“in assenza assoluta di informazione”* della compagine sociale.

5.12. Quanto esposto è stato da tempo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U. 23218 del 14/10/2013) che hanno chiarito che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima della assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo e, pur ammettendo la possibilità di deroga della disciplina del termine della convocazione (cfr. *«nulla impedisce ai soci di convenire, all’atto della stipulazione del contratto di società, una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione anziché dalla sua spedizione»*), hanno nondimeno affermato l’imprescindibilità della effettiva, regolare ed informata convocazione del socio (cfr. in motivazione *«Occorre però sottolineare che la disciplina legale finora esaminata riguarda il termine della convocazione del socio in assemblea. Essa ha quindi pur sempre per presupposto che il socio sia convocato: e ciò può dirsi avvenuto solo a*



condizione che l'avviso di convocazione abbia in qualche modo raggiunto il proprio scopo di far sapere al socio che si terrà un'adunanza in un certo luogo, in una certa data e con un certo ordine del giorno (anche se lo spazio di tempo a sua disposizione per prepararsi ad intervenire, come s'è visto, può in concreto risultare variabile)»).

5.13. Ne consegue la nullità radicale delle (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, n.22987) delle deliberazioni dell'assemblea della "D D A V S.r.l." adottate in data 29/07/2020, iscritte nel registro delle imprese della CCIAA di Napoli in data 07/09/2020, con le quali è stato approvato il bilancio al 31/05/2020 e l'aumento del capitale sociale da € 51.480,00, ad € 250.000,00.

6.1. La declaratoria di nullità rende la querela di falso irrilevante ai fini del decidere e pertanto, come implicitamente ritenuto dal giudice istruttore, non se ne può autorizzare la presentazione.

6.2. Infatti, la proposizione della querela di falso in via incidentale non dà origine, di per sé, al procedimento di falso in ordine al documento impugnato, essendo prevista dall'art. 222 cod. proc. civ. una preventiva deliberazione, in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato. E solo se tale verifica risulti positiva, il giudice innanzi al quale la querela è stata proposta, ne autorizza la presentazione innanzi a sé o ad altro giudice (cfr. Cass. Sez. 3, n. 12263 del 27/05/2009) finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6220 del 14/03/2018). Ove il giudizio abbia valutazione negativa, non sarà neanche opportuno interpellare la parte che ha prodotto il documento per sapere se intende valersene in giudizio (art. 222 cod. proc. civ.). D'altra parte, il giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova è uno strumento generale dell'istruzione probatoria, secondo il tradizionale principio per cui *frustra probatur quod probatum non relevat* (Cass., Sez. 3, del 18/12/2015, n. 25456).

7.1. Deve essere infine rigettata la domanda che ha ad oggetto la richiesta di condanna generica al risarcimento derivante dalla delibera in caso di ritenuta impossibilità di invalidare la delibera di trasformazione della D da s.r.l. in s.p.a.



7.2. In merito alla portata applicativa dell'art. 278 c.p.c., che disciplina l'istituto della condanna generica, oggetto di una delle domande dell'odierna parte attrice, rileva il Collegio che tale norma dispone che il giudice, su istanza di parte, possa limitarsi a pronunciare condanna generica alla prestazione, laddove è ancora controversa la sua quantificazione, ma risulta già accertata la sussistenza di un diritto. Il processo prosegue poi per la liquidazione. Ai fini della scissione della decisione sull'an e sul quantum debeatur, è dunque imprescindibile che il diritto a una prestazione abbia fondamento, pur necessitando tuttavia di un accertamento ulteriore affinché la prestazione possa esattamente determinarsi.

7.3. La prova della sussistenza di un diritto per il quale si chiede tutela al giudice grava in capo all'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Qualora la pretesa che si intende far valere in sede giudiziaria dipenda da un comportamento illegittimo della parte convenuta, l'onere della prova verte, oltre che sull'illegittimità della condotta, anche sulle conseguenze pregiudizievoli che da questa discendono in capo a chi agisce, nonché sul nesso di causa che lega la prima alle seconde. Non è sufficiente, dunque, allegare l'illegittimità di una condotta *tout court*, ma devono essere specificamente dedotti gli esiti dannosi subiti o subendi, seppure solo in via potenziale, in dipendenza del comportamento che si assume illegittimo. Estremamente chiara, sul punto, Cass. Sez. II Sent., 29/08/2018, n. 21326, in cui si afferma che *“ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto”*, (cfr., in senso conforme, Cass. civ. Sez. II, 03/01/2019, n. 10).

7.4. Ne caso di specie manca, anche a livello di allegazione, qualsivoglia idoneità lesiva per l'attore della delibera di trasformazione in sé considerata, tenuto



conto che, con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio al 31/05/2020 e di aumento del capitale sociale, all'attore è stata accordata la tutela caducatoria idonea a ristorarlo del pregiudizio subito alle aspettative e prerogative ereditarie sulla quota partecipativa caduta in successione. Ne consegue che il pregiudizio allegato genericamente dall'attore non presenta alcun tangibile collegamento causale con l'atto di trasformazione impugnato.

La mancanza di un danno allegato, attuale o potenziale, e la carenza di qualsivoglia elemento probatorio ostano pertanto alla pronuncia del provvedimento di condanna generica richiesto.

8.1. Le spese di lite seguono la principale soccombenza della società convenuta, sussistendo ragioni di compensazione nella misura di 1/3 in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea subordinata.

8.2. Viene operata la distrazione in favore degli avv.ti _____ e M _____ M _____ dichiaratisi antistatari.

8.3. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di media complessità e con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, DICHIARA la nullità delle deliberazioni dell'assemblea della "D. _____ D. _____ A. _____ V. _____ S.r.l." adottate in data 29/07/2020, iscritte nel registro delle imprese della CCIAA di Napoli in data 07/09/2020, con le quali è stato approvato il bilancio al 31/05/2020 ed approvato l'aumento del capitale sociale da € 51.480,00, ad € 250.000,00;
- 2) RIGETTA le domande attoree di nullità ed annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea della "D. _____ D. _____ A. _____ V. _____ s.r.l." adottate in data



29 luglio 2020, iscritte nel registro delle imprese della CCIAA di Napoli in data 7 settembre 2020, con le quale sono state deliberate la trasformazione della “D D A V s.r.l.” in “D D A V s.p.a.”, l’approvazione del nuovo statuto sociale e la nomina del Collegio sindacale;

- 3) RIGETTA la domanda attorea di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c.;
- 4) LIQUIDA le spese di lite in € 1.036,00 per spese ed € 7.202,00 per compensi di avvocato oltre per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge e se dovute COMPENSANDOLE in ragione di 1/3 e CONDANNANDO la D D A V s.p.a. alla refusione del residuo in favore di A B, con distrazione in favore degli avv.ti e dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27/09/2023

Il Relatore

(dr. Paolo Andrea Vassallo)

Il Presidente

(dr. Leonardo Pica)

